

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1775

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VOLPI, AMORESE, GIOVINE

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale italiano e per la promozione del turismo nelle località minori mediante il trasferimento temporaneo di opere d'arte di proprietà dello Stato presso comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti

Presentata il 12 marzo 2024

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge mira a valorizzare il patrimonio artistico e culturale italiano e a rilanciare il turismo e le economie locali dei comuni attraverso la cultura. La grandezza e la qualità delle opere d'arte di cui l'Italia dispone sono impareggiabili; tuttavia spesso esse sono esposte e concentrate nei grandi centri urbani.

L'obiettivo non è quello di svuotare i grandi musei statali, ma dare luce all'immenso patrimonio culturale italiano mettendo in mostra, in anteprima e temporaneamente, opere recentemente restaurate non ancora esposte al pubblico o pezzi straordinari provenienti dai depositi. Nel novero delle opere da esporre nei comuni potrebbe risultare interessante inserire

quelle oggetto di recupero e di ritrovamento da parte della Guardia di finanza, che verrebbero rese temporaneamente fruibili nei borghi italiani in attesa di una loro collocazione definitiva all'interno di un museo nazionale.

Ciò che gratifica e stimola il turista è poter apprezzare un'opera che torna fruibile o che viene esposta per la prima volta ed è questo l'obiettivo della presente proposta di legge, che intende sfruttare anche la tendenza degli avventori a scegliere sempre più spesso i piccoli borghi come meta turistica alla ricerca di una dimensione più intima e di prossimità.

I borghi italiani hanno bisogno di incentivi e occasioni per crescere e per valorizzare la storia, la cultura e la qualità

enogastronomica che li caratterizzano. La circolazione e l'esposizione temporanea di opere d'arte pregiate nei comuni italiani darebbe l'avvio a un processo che ha costi limitati e prospettive enormi di crescita.

Favorire la circolazione di opere d'arte importanti per attrarre il turismo e far crescere l'economia in aree svantaggiate o mal collegate rispetto a quelle raggiunte dal turismo di massa è l'obiettivo principale della presente proposta di legge che, all'articolo 1, individua le opere d'arte di interesse del provvedimento.

L'articolo 2 prevede l'istituzione presso il Ministero della cultura di una commissione di esperti con il compito di redigere un elenco di cento opere che potranno circolare ed essere esposte nei comuni richiedenti.

L'articolo 3 rinvia a un decreto del Ministro della cultura la definizione dei requisiti che i comuni devono necessariamente soddisfare per poter richiedere l'esposizione temporanea dell'opera scelta, mentre l'articolo 4 attribuisce al medesimo Ministro la competenza a fissare i criteri per il trasporto e la conservazione dell'opera esposta. Lo stesso articolo 4 prevede, inoltre, l'esposizione per sei mesi delle opere inserite nell'elenco di cui all'articolo 2 presso il Museo nazionale romano – Terme di Diocleziano.

L'articolo 5, infine, stabilisce che tutti gli oneri derivanti dal trasporto, dalla manutenzione e dall'assicurazione dell'opera sono a carico del comune ospitante.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale italiano e di promuovere il turismo nelle località minori, la presente legge reca disposizioni per il trasferimento temporaneo delle opere d'arte appartenenti allo Stato che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico ovvero dichiarate di interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 2.

(Commissione per la redazione dell'elenco delle opere idonee al trasferimento temporaneo)

1. Il Ministro della cultura, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce una commissione di esperti incaricata di selezionare cento opere di cui all'articolo 1 idonee alla circolazione temporanea nel territorio nazionale, tenuto conto delle esigenze di conservazione delle opere stesse, da inserire in un apposito elenco.

2. I componenti della commissione di cui al comma 1 durano in carica quattro anni dalla loro nomina.

3. L'elenco di cui al comma 1 è valido per un biennio al termine del quale la commissione procede al suo aggiornamento.

Art. 3.

(Registro nazionale e requisiti dei comuni per l'iscrizione)

1. Il Ministro della cultura, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, istituisce un registro nazionale dei comuni interessati al trasferimento temporaneo nel proprio territorio di una o più opere inserite nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 1.

2. L'iscrizione dei comuni al registro nazionale di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) popolazione inferiore a 15.000 abitanti;

b) presenza nel territorio comunale di un museo pubblico e nomina del direttore;

c) elaborazione di un progetto culturale corredato di un piano promozionale che inserisca l'esposizione temporanea di opere d'arte all'interno di circuiti turistici, enogastronomici e sportivi già attivati nel territorio di riferimento;

d) disponibilità di spazi e strutture idonei alla conservazione e alla custodia delle opere d'arte, secondo i criteri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1.

Art. 4.

(Trasferimento, custodia e conservazione delle opere)

1. Il Ministro della cultura, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la soprintendenza territorialmente competente, stabilisce i criteri per il trasporto delle opere di cui alla presente legge e per la loro conservazione negli spazi e nelle strutture di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d).

2. Il trasferimento dell'opera è autorizzato dal Ministero della cultura previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 e dell'avvenuta sottoscrizione di un'idonea polizza assicurativa a tutela dell'opera stessa da parte del comune richiedente.

3. Il trasferimento dell'opera è temporaneo e ha una durata non superiore a dodici mesi, trascorsi i quali l'opera rientra nella sua sede originaria ed è resa nuovamente disponibile per l'esposizione temporanea.

4. Le opere inserite nell'elenco di cui all'articolo 2, prima di essere destinate al trasferimento presso i comuni autorizzati ai sensi del comma 2 del presente articolo, sono esposte per un periodo di sei mesi presso il Museo nazionale romano – Terme di Diocleziano, con sede in Roma.

Art. 5.

(Oneri)

1. Gli oneri per il trasporto, la conservazione e l'assicurazione dell'opera da trasferire ai sensi della presente legge sono interamente a carico del comune ospitante.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0081590